

OGGETTO : S.A.T. S.P.A. - AUTORIZZAZIONE A DELIBERARE IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE EX ART. 2441 C. 4 CODICE CIVILE, LA CONTESTUALE MODIFICA ALLA STATUTO SOCIETARIO ED ALL'ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA INDIRETTA IN ECOSAVONA S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che è costituita con sede in Vado Ligure la società per azioni SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI (S.A.T. s.p.a.) avente capitale sociale pari a euro 612.616,04 suddiviso in 2.663.548 azioni del valore nominale di euro 0,23 ciascuna;

che S.A.T. s.p.a. è società interamente pubblica;

che questo Comune è, alla data odierna, proprietario di n. 252.562 azioni di S.A.T. s.p.a. del valore nominale di € 0,23 l'una pari ad una quota del capitale sociale del 9,482%;

che la partecipazione societaria detenuta da questo Ente in S.A.T. s.p.a. è finalizzata alla produzione ed allo svolgimento di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 175/2016, in particolare afferenti al ciclo dei rifiuti, ed è pertanto funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

che alla Società S.A.T. s.p.a. questo Ente ha affidato, con la determinazione del Dirigente Responsabile del Comune di Albisola Superiore n. R.G. 06/61/2015 del 24/12/2015, il servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti sul territorio del Comune di Albissola Marina;

che risulta dal verbale dell'assemblea di S.A.T. s.p.a. del 28.05.2020 l'illustrazione ai rappresentanti dei comuni soci l'iniziativa del Comune di Vado Ligure, socio di maggioranza assoluta della società, mirante a conferire a titolo di aumento di capitale la quota di partecipazione attualmente da esso detenuta nella società Ecosavona s.r.l. che gestisce la discarica di rifiuti solidi urbani del Boscaccio in Vado Ligure;

che detta quota, pari al 25% del capitale sociale della società Ecosavona s.r.l., rappresenta una partecipazione di minoranza in società di capitali mista nella quale il restante capitale sociale è detenuto : per il 70% da Green Luxco Capital S.A. e per il 5% dal Comune di Savona;

che altresì emerge dal Piano Industriale 2020 di S.A.T. s.p.a. la previsione in ordine alla volontà della società di sviluppare anche talune fasi del ciclo rifiuti successive a quella della raccolta ivi compresa quella del conferimento dei rifiuti urbani in discarica;

che dette iniziative hanno avuto seguito con le seguenti deliberazioni degli organi societari:

- delibera del Consiglio di Gestione del 13 ottobre 2020 ad oggetto “Definizione della procedura per aumento di capitale sociale mediante conferimento delle quote di Ecosavona di proprietà del Comune di Vado Ligure – delibere conseguenti a seguito della trasmissione della nuova perizia aggiornata”;
- delibera del Consiglio di Sorveglianza del 13 Ottobre 2020 ad oggetto “Espressione del parere in ordine all’aumento di capitale sociale riservato al Comune di vado Ligure a seguito della trasmissione della nuova perizia aggiornata”

PRESO ATTO CHE in esito alle deliberazioni societarie sopra citate viene delineato il seguente percorso :

- aumento del capitale sociale della S.A.T. s.p.a. di euro 657.019,15 suddiviso in numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di euro 0,23 l’una, passando così dall’attuale valore del capitale sociale pari ad euro 612.616,04 suddiviso in 2.663.548 azioni del valore nominale di euro 0,23 ciascuna ad un capitale sociale di euro 1.269.364,96 suddiviso in n. 5.520.152 azioni del valore nominale di euro 0,23 l’una .
- intera sottoscrizione del predetto aumento di capitale sociale da parte del Comune di Vado Ligure mediante emissione di numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di euro 0,23 cadauna per un valore di euro 657.019,15;
- imputazione del conferimento in natura (quota di Ecosavona s.r.l.) che verrà effettuato dal Comune di Vado Ligure nel modo seguente:
 - a) a copertura del predetto aumento di capitale sociale per un valore di euro 657.019,15 mediante emissione di numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di euro 0,23 cadauna;
 - b) a riserva da sovrapprezzo azioni ai sensi dell’articolo 2424 codice civile per euro 5.056.189,08 che accoglie l’importo dell’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale;

VISTI

L’art. artt. 2441 codice civile commi 4 e 5 che prevede :

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale

sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una societa' di revisione legale.

5 Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

L'art. 2343 ter del codice civile che prevede :

1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

2. Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, **non e' altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:**

a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero;

b) **al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita'.**

3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo.

Lo Statuto societario di S.A.T. s.p.a. che, in particolare, all'art. 8 prevede :

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 612.616,04 (seicentododicimilaseicentosedici/zeroquattro) diviso in numero 2.663.548 (duemilioneisecentosessantatremilaquarantotto) azioni da Euro 0,23(zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con

altri enti proprietari degli apparati stessi;
c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").

RICHIAMATI

Gli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. che dispongono :

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

- b) *provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
c) *deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
d) *delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

2. *L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma*

Art. 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

VERIFICATO che, in esito al percorso sopra delineato questo Comune, per il tramite della società S.A.T. s.p.a., acquisirà indirettamente partecipazioni della società Ecosavona s.r.l.;

CONSIDERATO relativamente alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'acquisizione di cui all'art. 5 d.lgs. 175/2016 quanto segue:

VISTE le previsioni contenute nei seguenti documenti programmatici in materia di ciclo integrato dei rifiuti:

- Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14 del 25.03.2015;
- Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti approvato dal Comitato d'Ambito regionale il 06.08.2018;
- indirizzo provinciale che ha individuato un unico bacino di affidamento provinciale (oltre a quello di riferimento del Comune capoluogo) con delibera del Consiglio Provinciale n.3 del 10.01.2020;
- definizione dell'indirizzo provinciale sulle modalità di affidamento del servizio rifiuti e l'identificazione nella Provincia del soggetto affidante avvenuta con la delibera dell'Assemblea dei Sindaci del Bacino di Affidamento "Provinciale" con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 12.06.2020;

VISTO Piano industriale 2020 di S.A.T. s.p.a. approvato dall'Assemblea societaria del 28.05.2020;

ATTESO

che Ecosavona s.r.l. ha ad oggetto (da statuto) : *il settore dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti speciali. e che La sua competenza copre le diverse fasi di raccolta, trasporto e/o autotrasporto, stoccaggio, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, svolgente le seguenti attività:*

- a) ricerca ed acquisizione di aree idonee (discariche controllate e supercontrollate);*
- b) ricerca e studio di processi e tecnologie, atti al trattamento differenziato dei rifiuti ed al recupero dei sottoprodotti;*
- c) raccolta, trasporto e/o autotrasporto dei rifiuti alle discariche o impianti di trattamento; caratterizzazione dei rifiuti mediante appropriate analisi;*
- e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti la tipologia e l'entità dei rifiuti;*
- f) progettazione e realizzazione di impianti di riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento rifiuti in genere;*
- g) recupero e riciclaggio di tutti i materiali possibili;*
- h) recupero ambientale delle aree utilizzate come discarica secondo gli usi consentiti dalla normativa in atto*
- i) gestione impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, anche di proprietà di terzi*
- i-bis) gestione di impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;*
- l) commercializzazione dei servizi offerti, nonché di tutti i sottoprodotti propri o di terzi;*
- m) bonifica e decontaminazione di aree inquinate e corsi d'acqua;*
- n) utilizzazione e sfruttamento del biogas prodotto dal processo di fermentazione dei rifiuti;*
- o) ogni altro servizio di applicazione specializzata nelle attività sopraelencate.*

che Ecosavona s.r.l. gestisce la discarica di R.S.U. di interesse provinciale e sovra provinciale del Boscaccio in Vado Ligure ed esplica un ruolo determinante nel completamento del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed, in particolare, nella gestione della fase terminale di esso nell'ambito regionale unico di riferimento nonché nei bacini ottimali sub provinciali individuati nella pianificazione regionale;

che l'integrazione realizzata con il conferimento nel capitale sociale di S.A.T s.p.a. della quota di Ecosavona s.r.l. - trattandosi di due società che gestiscono entrambe porzioni significative di servizi relativi al ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Savona- l'una svolgendo il servizio di raccolta e trasporto e di igiene urbana sul territorio dei Comuni soci, l'altra essendo concessionario della principale discarica di

rifiuti solidi urbani operante su tutto il territorio provinciale – determina un'importante sinergia nell'ambito dell'intero ciclo gestito;

- che l'estensione della compagine societaria di S.A.T. dal 2015 (Varazze, Roccavignale) negli anni a seguire 2017 e 2018 (Albenga, Plodio) e fino al 2019 e 2020 (Alassio, Ceriale, Stella, Boissano, Toirano, Murialdo) ha evidenziato le capacità di sviluppo qualitativo e quantitativo della società rispetto agli obiettivi prefissati dai Comuni controllanti quali:

- conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle disposizioni normative vigenti tempo per tempo;

- mantenimento dei parametri economico - finanziari pre - definiti in sede di controllo analogo termini di rapporto costi della produzione/ ricavi e spesa di personale/ ricavi .

- che, ad oggi, S.A.T. si presenta - in termini di fatturato e comuni serviti - come la più significativa realtà societaria pubblica del settore rifiuti operante nella Provincia di Savona secondo il modello *in house providing* e potrà essere individuata quale gestore del servizio di raccolta, trasporto rifiuti e igiene urbana nel bacino Provinciale al termine del periodo transitorio definito dalla legislazione regionale;

RITENUTA

pertanto la fondamentale importanza per lo sviluppo societario di S.A.T. s.p.a. dell'attuazione degli investimenti previsti dal Piano Industriale 2020 in relazione alle prospettive di crescita della società e di futuro incremento dei comuni serviti nel bacino di riferimento;

che gli investimenti delineati nel Piano Industriale possano essere programmati e realizzati attraverso un aumento di capitale di S.A.T. s.p.a, quale strumento di gestione straordinaria atto a individuare risorse per l'attivazione del percorso di crescita societaria;

che, in relazione al trend storico di redditività di Ecosavona s.r.l., la titolarità della relativa quota di partecipazione garantisca il conseguimento di utili significativi e relativamente stabili nel tempo;

che per l'acquisto da parte di questo Comune della quota di Ecosavona s.r.l. in via indiretta per il tramite della società S.A.T. s.p.a. sussistano i presupposti di cui all'art. 5 d.lgs. 175/2016 ed in particolare :

- *necessità dell'incremento della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente* : crescita della società pubblica di cui l'Ente detiene una partecipazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di mantenere ferma la gestione pubblica del servizio integrato rifiuti sul territorio provinciale;
- *compatibilità della scelta con principi dell'efficacia efficienza e economicità dell'azione* : attivo perseguimento e ottenimento- tramite l'integrazione societaria tra S.A.T e Ecosavona s.r.l. - di risparmi di spesa ed economie legate ad una gestione maggiormente complementare tra fase iniziale e fase terminale del ciclo dei rifiuti sul territorio comunale e provinciale;

- *convenienza economica e sostenibilità finanziaria* : assenza di esborsi per il Comune e potenziale redditività derivante dalla titolarità indiretta della quota di partecipazione in Ecosavona s.r.l. che garantisce alla società “tramite” il conseguimento di utili significativi e relativamente stabili nel tempo;
- *compatibilità dell'intervento previsto con le norme dei trattati europei in materia di aiuti alle imprese*: ammissibilità, secondo le norme dei trattati europei, dell'affidamento dei servizi pubblici con rilevanza economica secondo il modello *in house providing*;

VISTA la perizia di stima giurata redatta, su incarico del Comune di Vado Ligure, dal dott. Maurizio Maricone attestante il valore della società Ecosavona s.r.l. e, in particolare, della quota detenuta dal Comune di Vado Ligure, pari al 25% del capitale sociale da cui risulta un valore attribuito- alla data del 30.06.2020 - alla quota pari ad euro 5.717.886,00;

ATTESO

che lo Statuto della S.A.T. s.p.a. non detta disposizioni specifiche in ordine all'aumento di capitale ed al diritto di opzione dei suoi soci, fermo restando il vincolo statutario di totale partecipazione pubblica di cui all'art. 8;

PRESO ATTO

che trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e, trattandosi di conferimento in natura con specifica finalizzazione, l'aumento di capitale sarà proposto mediante emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4 e 5 c.c. e riserva di sottoscrizione unicamente a favore del Comune di Vado Ligure;

che, in ordine alla valorizzazione del conferimento, il Consiglio di Gestione ha condiviso i criteri assunti dal perito incaricato e pertanto, pur riservandosi un'eventuale revisione della stima a conferimento avvenuto, ha assunto la valorizzazione alla data del 30.06.2020 di euro 5.717.886,00 per la quota di Ecosavona detenuta dal Comune di Vado Ligure, quota pari al 25% del capitale sociale;

che, in ordine all'entità dell'aumento di capitale sociale che verrà proposto all'Assemblea Straordinaria degli azionisti, si assumono i valori di S.A.T. s.p.a. quali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 ed in particolare :

- il patrimonio netto al 31.12.2019 : pari ad euro 5.331.456,00 di cui euro 612.616,04 di capitale sociale, il quale è composto di n. 2.663.548 azioni del valore nominale di euro 0,23 cadauna.
- il capitale sociale rappresenta quindi lo 0,1149% del patrimonio netto della società.

che l'aumento di capitale sarà proposto con sovrapprezzo, considerando la predetta incidenza percentuale del capitale sociale sul totale del patrimonio netto.

che, rimandando per i dettagli relativi alla determinazione dei valori al prospetto allegato sub A alla presente deliberazione per formarne parte integrante, sarà

proposto all'assemblea straordinaria dei soci di deliberare un aumento di capitale sociale di complessivi euro 657.019,15 mediante emissione di numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di euro 0,23 cadauna con sovrapprezzo di euro 1,77 cadauna per complessivo sovrapprezzo di euro 5.056.189,08.

che i conteggi derivano dalla necessità di arrotondare per difetto il numero delle azioni che è possibile emettere, assumendo quale dato di partenza il valore complessivo di perizia;

che da tale arrotondamento per difetto alla singola azione, scaturisce una quantificazione complessiva dell'aumento (capitale + sovrapprezzo) di euro 5.713.208,00, di poco inferiore al valore peritale.

che pertanto il nuovo capitale sociale di S.A.T. spa, dopo che l'assemblea straordinaria avrà deliberato l'aumento di capitale sociale autorizzato con la presente deliberazione, ammonterà a 1.269.364,96 € e sarà composto da n. 5.856.604 azioni del valore di €0,23 cadauna ;

che il sovrapprezzo definito dall'aumento di capitale autorizzato con il presente atto pari a euro 5.056.189,08. - sarà imputato nel patrimonio netto quale "riserva da sovrapprezzo azioni" ai sensi dell'articolo 2424 codice civile, che accoglie l'importo dell'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale.

RITENUTA conseguentemente la necessità di procedere ad apportare allo statuto societario di .S.A.T s.p.a. le seguenti modifiche :

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 8 vigente

ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 612.616,04 (seicentododicimilaseicentosedici/zeroquattro) diviso in numero 2.663.548 (duemilioneisecentosessantatremilaquarantotto) azioni da Euro 0,23(zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").

Art. 8 modificato

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 8

Il capitale sociale è fissato in Euro 1.269.364,96 € (un milione duecentosessantanove mila trecentosessantaquattro/ novantasei centesimi) diviso in numero 5.520.152 (cinquemilionicinquecentoventimilacentocinquantadue) azioni da Euro 0,23 (zero,ventitre) ciascuna.

Ogni azione è indivisibile e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

la partecipazione dovrà essere detenuta interamente da enti pubblici, al fine di poter:

a) erogare, a seguito di affidamento diretto (c.d. "gestione in house"), servizi di interesse generale;

b) nel caso di separazione dalla attività di erogazione dei servizi, gestire le reti, impianti e le altre dotazioni patrimoniali sia singolarmente che in via associata con altri enti proprietari degli apparati stessi;

c) ottenere l'acquisizione in conferimento delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, nel rispetto del vincolo di incedibilità, da dare in gestione unitamente al servizio pubblico connesso, , per gestire "in house" il servizio stesso (vedi precedente punto "a").

ESPERITA ai sensi dell'art. 5 c. 2 del d. lgs. 175/2016 la consultazione pubblica tramite la preventiva pubblicazione dal ____ al ____ sul sito web dell'Ente della bozza della presente deliberazione;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 7 e 8 del d.lgs. 175/2016 e 42 comma 2 lett. a) del d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo;

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti reso a mente dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. __ voti favorevoli, __ contrari e __ astenuti espressi in modo palese, da n. __ Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Le premesse tutte del presente atto sono da intendersi qui integralmente richiamate e riportate;

2) Di autorizzare, per le motivazioni enunciate in premessa da intendersi qui richiamate, l' aumento del capitale sociale della S.A.T. s.p.a. di euro 657.019,15

suddiviso in numero 2.856.604 nuove azioni del valore nominale di euro 0,23 l'una, passando così dall'attuale pari ad euro 612.616,04 suddiviso in 2.663.548 azioni del valore nominale di euro 0,23 ciascuna ad un capitale sociale ad un capitale sociale di euro 1.269.364,96 € suddiviso in n. 5.520.152,00 azioni del valore nominale di euro 0,23 l'una .

3) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a votare in assemblea straordinaria di S.A.T. spa l'aumento di capitale come sopra definito;

4) Di approvare e autorizzare conseguentemente il Sindaco o suo delegato a votare in assemblea straordinaria la modifica all'art. 8 dello di S.A.T. s.p.a. come in premessa definita.

5) Di autorizzare l'acquisto – per il tramite di S.A.T. s.p.a. – della partecipazione della quota di Ecosavona s.r.l. in via indiretta sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 5 d.lgs. 175/2016 ed in particolare :

- *necessità dell'incremento della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente* : crescita della società pubblica di cui l'Ente detiene una partecipazione finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di mantenere ferma la gestione pubblica del servizio integrato rifiuti sul territorio provinciale;
- *compatibilità della scelta con principi dell'efficacia efficienza e economicità dell'azione* : attivo perseguimento e ottenimento- tramite l'integrazione societaria tra S.A.T e Ecosavona s.r.l. - di risparmi di spesa ed economie legate ad una gestione maggiormente complementare tra fase iniziale e fase terminale del ciclo dei rifiuti sul territorio comunale e provinciale;
- *convenienza economica e sostenibilità finanziaria* : assenza di esborsi per il Comune e potenziale redditività derivante dalla titolarità indiretta della quota di partecipazione in Ecosavona s.r.l. che garantisce alla società "tramite"il conseguimento di utili significativi e relativamente stabili nel tempo;
- *compatibilità dell'intervento previsto con le norme dei trattati europei in materia di aiuti alle imprese*: ammissibilità, secondo le norme dei trattati europei, dell'affidamento dei servizi pubblici con rilevanza economica secondo il modello in house providing;

6) Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 c. 3 d. lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

7) Di trasmettere la presente deliberazione a S.A.T. s.p.a. per gli atti conseguenti e necessari

*** **

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. ----- voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. --Consiglieri presenti e – votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-